

Tribunale di Roma - Sezione lavoro - ordinanza 5 marzo 2009
Giudice Gallo

La ricorrente impugna ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il trasferimento dalla sede lavorativa di Roma a quella di La Spezia intimato in data 14.11.2008, con decorrenza 10.12.2008, deducendo:

- 1) la carenza di esigenze tecniche, produttive e organizzative;
- 2) la violazione dei principi di correttezza e buona fede;
- 3) la violazione dell'art. 33, comma V, della legge 104/92.

Poiché la questione viene affrontata in sede cautelare, occorre necessariamente verificare la sussistenza del "pregiudizio imminente ed irreparabile" richiesto dal legislatore come presupposto essenziale per l'adozione del provvedimento d'urgenza.

Certamente le esigenze familiari vanno prese in esame, non limitandosi i diritti del lavoratore al mero aspetto economico ma comprendendo, alla luce dei principi costituzionali, una serie di rapporti meritevoli di tutela.

Nella fattispecie, la ricorrente fonda il c.d. periculum in mora sulla circostanza di dover prestare assistenza alla madre convivente, portatrice di una percentuale riconosciuta di invalidità del 70% sin dal 6.11.2003.

Orbene, si deve anzitutto osservare che la madre della ricorrente non è stata mai dichiarata portatrice di handicap grave; solo in data 22.11.2008 la madre della ricorrente ha presentato domanda di primo accertamento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104 del 1992; e solo in data 27.11.2008 (due settimane dopo la comunicazione del trasferimento, ed in data successiva anche alla lettera di impugnazione del trasferimento, datata 24.11.2008) la ricorrente ha, per la prima volta, richiesto all'INPS di poter usufruire dei permessi mensili ai sensi della menzionata legge 104/92.

Allo stato, manca quindi il riconoscimento dello stato di handicap, il che esime anche da ogni considerazione sulla rilevanza giuridica di tale normativa, in relazione al trasferimento del lavoratore.

Resta da esaminare, in concreto, se sussista o non una assoluta necessità di assistenza da parte della ricorrente nei confronti della propria madre.

Al riguardo, si deve osservare che mai, sino ad ora, la ricorrente ha chiesto permessi di sorta per accudire la genitrice; che quest'ultima, invalida al 70% dal 2003, non ha mai presentato, per quasi sei anni, domande di aggravamento, ai fini di prestazioni assistenziali, o di riconoscimento dello stato di handicap.

Irrilevante appare, in questa sede, il certificato rilasciato in data 27.11.2008 dal dottor G. R., responsabile dell'Area di Ortopedia dell'Università omissis di omissis, il quale, pur affermando che la sig.ra D. G. si trova in situazione di handicap grave (valutazione che è demandata ad altre strutture e, se mai, al CTU) descrive in realtà, come unica patologia, che la predetta signora è "affetta da: esiti protesi anca dx e sin con limitazione della deambulazione ed alla stazione eretta" il che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare del tutto insufficiente a giustificare la necessità della costante presenza in Roma della ricorrente e dunque a costituire il "pregiudizio imminente ed irreparabile" previsto dalla legge.

La mancanza di tale presupposto rende superflua ogni altra indagine.

Il ricorso va pertanto respinto.

Motivi per discostarsi dal principio generale in materia di spese processuali sono comunque ravvisabili nella natura delle questioni.

P.Q.M.

Il Giudice rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.